

## CONTRIBUTO INTEGRATIVO SOCIETA' DI INGEGNERIA

di GIORGIO SEMINARA

Sommario: 1. La massima. - 2. Il fatto e le doglianze della ricorrente. - 3. La posizione della Cassa. - 4. La sentenza del Giudice del Lavoro. - 5. Osservazioni conclusive.

### **1. La massima**

E' legittimo il provvedimento adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri che ha provveduto all'iscrizione di ufficio della società di ingegneria e ha conseguentemente richiesto il contributo integrativo in proporzione alla quota di partecipazione del socio (nel caso di specie, geometra).

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1080 emessa il 20/11/2018, ha stabilito che il regolamento della Cassa può costituire fondamento per indirizzare la materia dei contributi a favore della CIPAG e per imputarli alla società.

### **2. Il fatto e le doglianze della ricorrente**

La controversia trae origine da un provvedimento adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri con cui la stessa ha dichiarato d'ufficio l'iscrizione di una s.r.l., ritenendo sussistenti i requisiti di cui all'art. 90, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006.

Nel proprio ricorso, la società contestava la sussistenza del presupposto per l'iscrizione, da individuare nello svolgimento di attività libero professionale, mentre l'attività svolta dal geome-

tra per conto della società dovrebbe essere qualificata come attività imprenditoriale, essendosi egli limitato a un mero apporto di capitale alla società senza alcun contributo all'attività professionale dalla medesima svolta.

La società ricorrente deduceva, poi, come il reddito del geometra fosse già gravato dal contributo versato alla CIPAG, con conseguente inammissibilità della duplicazione contributiva.

### **3. La posizione della Cassa**

Di contrario avviso si mostrava la difesa della CIPAG che, invece, opponeva il rispetto delle regole di iscrizione alla Cassa in virtù dell'autonomia regolamentare derivata dal processo di privatizzazioni compiuto con il d.lgs. n. 509/1994 e l'obbligo contributivo imposto alle associazioni e società di professionisti dall'art. 2 del regolamento contributivo.

In pratica, secondo la prospettazione della CIPAG, il presupposto impositivo non si basa sull'effettivo apporto del singolo socio/professionista, quanto piuttosto sulla presunzione assoluta che la società tecnico-ingegneristica sia - per l'oggettivo e incontestabile collegamento del proprio oggetto sociale primario con le attività tipiche dei geometri - un modello (alternativo) di esercizio della professione, in forma imprenditoriale.

### **4. La sentenza del Giudice del Lavoro**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, nel respingere il ricorso, ha valutato corretta l'iscrizione d'ufficio operata dalla CIPAG nei confronti della società, in quanto la Cassa ha esercitato tale potere con l'adozione del Regolamento sulla contribuzione che all'art. 2 nell'individuare i soggetti obbligati al versamento dei contributi, alla lettera c) indica *“Le società di ingegneria di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche nella cui compagine sociale siano presenti geometri iscritti alla Cassa”*. Continua il Giudicante, *“Il successivo art. 4, nel disciplinare il contributo integrativo, al comma 3 prevede: “4.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono tenute ad applicare a titolo di contributo integrativo obbligatorio la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare*

*il relativo ammontare alla cassa, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo".*

In buona sostanza, ad avviso del Giudice del Lavoro, si tratta di attività che la legge presume rientrare in quella libera professionale dei geometri.

Punto nevralgico del deliberato è la motivazione che il Giudice del Lavoro pone a fondamento del rigetto di uno dei motivi di ricorso della società, con cui quest'ultima eccepiva la mancanza del presupposto impositivo.

Secondo il Giudice adito, invece, è irrilevante che il geometra, pacificamente facente parte del consesso sociale, svolga o meno personalmente attività libero professionale quale socio della società, perché il reddito che viene assoggettato a contribuzione non è quello personale del geometra, ma quello della società di ingegneria della quale egli è socio in forza delle previsioni del regolamento sulla contribuzione dei geometri adottato in forza della delegificazione riconosciuta dalla legge (e ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale).

Nel corpo finale della sentenza, il giudice del lavoro ha occasione di chiarire che anche la duplicazione contributiva è da escludere, essendo la società assoggettata al contributo integrativo e non a quello soggettivo dovuto dal geometra.

## **5. Osservazioni conclusive**

La vertenza in questione dimostra come l'apporto presuntivo libero professionale del geometra, alla base del provvedimento contestato alla società di ingegneria, possa emergere dalle previsioni del regolamento sulla contribuzione dei geometri adottato in forza della delegificazione riconosciuta dalla legge.

Sul piano formale, infatti, l'obbligo di versare il contributo integrativo da parte della s.r.l., quale società tecnico-ingegneristica, discende dal combinato disposto dell'art. 90, co. 2 del Codice dei Contratti Pubblici e degli artt. 2.2. e 2.3 reg. contr; regolamento che - secondo quanto sopra rappresentato - è la fonte abilitata a definire le specifiche regole iscrittive.

Sul piano sostanziale, tale obbligo contributivo non contravviene al principio generale del collegamento tra iscrizione previdenziale ed esercizio dell'attività professionale, né al divieto di doppia imposizione contributiva. Ciò in quanto, da un lato, la prestazione in forma associata di atti che presentano un nesso

oggettivo con le competenze tipiche dei geometri (come l'attività primaria della società ricorrente) costituisce una modalità di esercizio della professione. Dall'altro, come già illustrato, non v'è sovrapposizione tra la base imponibile del contributo integrativo *ex artt. 2.2. e 2.3 reg. contr.*, imposto direttamente alle persone giuridiche, e la base imponibile dei contributi dovuti dal geometra/socio *ex artt. 1.3 e 2.4 reg. contr.*

In definitiva, è legittima l'iscrizione d'ufficio della società alla CIPAG con conseguente obbligo della stessa di versare il contributo integrativo, nella misura fissata dalla disciplina regolamentare dell'Ente.



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SIRACUSA  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

N. 1080/18 SENT. LAV  
N. 12555 CRONOL  
N. 3171/14 R.A.O.L

in persona della dott.ssa Viviana Urso in funzione di giudice unico, all'udienza di discussione del 20.11.2018 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., mediante pubblica lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3171 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, proposta da:

**UTIP S.R.L.**

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

PARTE RICORRENTE

contro:

**Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti - CIPAG**

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. rappresentato  
e difeso dall'avv. del foro di Catania, per procura in calce alla memoria di  
costituzione

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: contributo integrativo società di ingegneria

1  
P

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

UTIP S.r.l. fa ricorso avverso il provvedimento adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri che ha proceduto all'iscrizione di ufficio della società a decorrere dall'1.1.2013 e ha conseguentemente richiesto il contributo integrativo in proporzione alla quota di partecipazione del geom. Sebastiano Marte.

In particolare la società ricorrente, pur dando atto dell'ampia autonomia riconosciuta dalla legge ai sistemi previdenziali delle libere professioni, contesta la sussistenza del presupposto per l'iscrizione, da individuare nello svolgimento di attività libero professionale, mentre l'attività svolta dal geom. Marte per conto della società dovrebbe essere qualificata, come attività imprenditoriale, essendosi egli limitato a un mero apporto di capitale alla società "senza alcun contributo all'attività professionale dalla medesima svolta". Deduce poi che il reddito del geom. Marte è già gravato dal contributo versato alla CIPAG, con conseguente inammissibilità della duplicazione contributiva.

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri chiede il rigetto del ricorso, richiamando la natura di società di ingegneria della ricorrente ai sensi dell'art 90 co.2 lett. b) d.lgs 163/2006 (Codice degli Appalti), nonché le regole di iscrizione alla Cassa in virtù dell'autonomia regolamentare derivata dal processo di privatizzazione compiuto con il d.lgs. 509/1994 e l'obbligo contributivo imposto alle associazioni e società di professionisti dall'art. 2 del regolamento contributivo. Da tale complesso normativo la CIPAG ricava che è alla natura professionale dell'attività prestata dalla società che consegue l'obbligo contributivo, rappresentando essa un modello alternativo, in forma imprenditoriale, dell'esercizio della professione di geometra, indipendentemente dal reddito individuale, indubbiamente libero professionale del geom. Marte. Nessuna duplicazione del credito poi potrebbe riscontrarsi, secondo parte resistente, essendo richiesto alla società il contributo integrativo, mentre il reddito del geom. Marte sarebbe gravato del solo contributo soggettivo.

\*\*\*\*\*

Va premesso che la CIPAG, da ente pubblico istituito per la previdenza e assistenza dei Geometri, dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l'attuale denominazione, in attuazione del d.lgs. 509/1994, a sua volta attuativo della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme previdenziali.

Tale decreto legislativo ha previsto la legittima adozione, da parte dei nuovi enti con personalità giuridica privata di statuti e regolamenti, espressione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile loro riconosciuta (anche dall'art. 3 co. 12 legge 335/95), anche se soggetti

all'approvazione statale, con conseguente realizzazione all'interno del sistema delle fonti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato con specifico riferimento alla CNF (Cass.24202/2009, 12209/2011, 19981/2017, 4980/2018) di una sostanziale delegificazione, attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare la materia dei contributi a proprio favore e delle prestazioni a proprio carico: la delegificazione, dunque, realizza la scelta legislativa di riconoscere l'autonomia regolamentare della Cassa nella materia indicata nel comma 12 dell'art.3 della legge n. 335/1995.

La CIPAG ha esercitato tale potere normativo con l'adozione del Regolamento sulla contribuzione che all'art. 2 nell'individuare i soggetti obbligati al versamento dei contributi, alla lettera c) indica *"Le società di ingegneria di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche nella cui compagine sociale siano presenti geometri iscritti alla Cassa"* (nella precedente formulazione all'art. 1 comma 3 il Regolamento prevedeva: *"1.3 Il contributo di cui al comma 1, da calcolarsi sugli utili percepiti, è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente"*)

Il successivo art. 4, nel disciplinare il contributo integrativo, al comma 3 prevede: *"4.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono tenute ad applicare a titolo di contributo integrativo obbligatorio la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo"*.

La ricorrente non contesta la propria natura di società di ingegneria (o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche). Le società di ingegneria sono descritte dal D.lgs. 163/06 (Codice Appalti) all'art. 90 co. 2 lett. b): *"Si intendono per società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lett. a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale"*.

Si tratta di attività che la legge presume rientrare in quella libero professionale dei geometri.

E' poi pacifico che del consesso sociale faccia parte anche il geom. Marte. E' irrilevante che questi svolga o meno personalmente attività libero professionale quale socio della società, perché il reddito che viene assoggettato a contribuzione non è quello personale del geometra, ma quello della società di ingegneria della quale egli è socio in forza delle previsioni del regolamento sulla contribuzione

dei geometri adottato in forza della delegificazione riconosciuta dalla legge (e ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale).

E' poi esclusa ogni duplicazione contributiva paventata dal ricorrente, essendo la società assoggettata al contributo integrativo e non a quello soggettivo dovuto dal geom. Marte.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi del DM 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ex art. 429 c.p.c., ogni contraria deduzione disattesa, rigetta il ricorso proposto da UTIP S.r.l. nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, che liquida, in € 1.200,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

Siracusa, 20.11.2018.

**IL GIUDICE**

*Dott. Viviana Urso*

